



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la deliberazione del consiglio comunale n. 5 di data 25 marzo 2021 relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023, della nota integrativa (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs 118/2011) e del documento unico di programmazione 2021-2023;

Richiamato l'obbligo da parte degli Enti Pubblici di inviare i bilanci alla BDAP previsto dall'art. 13 della legge 196 del 31/12/2009 che rinvia ad apposito decreto ministeriale. Quest'ultimo, adottato il 12/05/2016 prevede, all'art.4, che l'invio del bilancio di previsione avvenga entro trenta giorni dalla sua approvazione;

Verificato ai sensi del comma 904 della legge di bilancio 2019, che ha modificato la norma che sanziona gli enti inadempimenti all'obbligo ex art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge del 24 giugno 2016, n. 113, il cui testo, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2019, prevede che "In caso di mancato (...) invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (...), gli enti territoriali, (...) non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo da parte dell'organo competente". La legge di bilancio 2019 è intervenuta ancora sul tema con la riscrittura dell'art. 161 del TUEL. Il nuovo comma 4, prevede infatti che: "Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (...) sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019";

Preso atto che il Comune di Campodенno ha provveduto entro i termini prescritti dalla normativa al caricamento del Bilancio di Previsione in BDap con esito positivo per quanto riguarda le annualità 2021 e 2022 e con anomalia per quanto riguarda l'annualità 2023, come meglio evidenziato negli allegati dei report della BDap che qui si richiamano integralmente quali parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione;

Esaminato nel dettaglio l'anomalia segnalata da BDap sull'esercizio 2023, la quale deriva da una squadratura delle spese correnti pari ad €uro 128,10;

Sentita allo scopo la software house che ha confermato il disallineamento delle spese correnti dell'esercizio finanziario 2023 pari ad €uro 128,10;

Verificato che il Bilancio di Previsione 2021/2023 evidenziava la corretta quadratura e che l'anomalia è da attribuire ad un problema tecnico di stampe e di caricamento dei dati;

Preso atto che le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione

l'equilibrio di bilancio. L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. La Corte costituzionale - con il vaglio di legittimità costituzionale operato in ordine all'art. 1, comma 1, lett. b), Legge n. 164/2016 (che ha inserito il comma 1-bis all'art. 9 della Legge n. 243/2012 recante: "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione") e all'art. 1, comma 466, primo, secondo e quarto periodo, della Legge n. 232/2016 ("Legge di bilancio 2017") (1) - ha di fatto ridisegnato i criteri attraverso i quali le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Città Metropolitane, le Province e i Comuni concorrono agli obiettivi di finanza pubblica (vedi Sentenze 29 novembre 2017, n. 247 e 17 maggio 2018, n. 101);

Attesa la necessità di rispettare i principi contabili generali contenuti nell'Allegato 1, che prescrive al punto 19:

*"Principio del pareggio di bilancio. Il principio del pareggio di bilancio riguarda il pareggio finanziario complessivo di competenza e di cassa. Considerando l'evoluzione dei sistemi contabili che prevedono l'affiancamento a fini conoscitivi al sistema contabile di tipo finanziario anche della contabilità economica e patrimoniale, l'osservanza di questo principio riguarda anche gli equilibri delle varie parti, finanziaria, economica e patrimoniale, che compongono il sistema di bilancio. Nel sistema del bilancio dello Stato, il principio del pareggio finanziario deve essere rispettato sia in fase di previsione, che in fase di rendicontazione. Il pareggio finanziario di bilancio va inteso considerando tra le entrate destinate a assicurare la realizzazione delle spese previste in fase previsionale anche l'accensione di prestiti"*

Ravvisata la necessità di porre rimedio al problema di natura strettamente tecnico e di procedere alla riapprovazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 seguendo la stessa procedura amministrativa della sua approvazione;

Vista ed esaminata la deliberazione giunta n. 28 di data 23 aprile 2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato riapprovato il Bilancio di Previsione 2021/2023 con tutti i relativi allegati;

Visto e richiamato il parere del revisore dei conti espresso in data 26 aprile 2021 e pervenuto sub prot. n. 2235;

Richiamato il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 01.03.2001, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 11 con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione, per quanto concerne le disposizioni ancora in vigore.

Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario, che dimostra le previsioni di bilancio (Allegato n. 1);

Precisato che le previsioni di Bilancio risultano le stesse approvate con la precedente deliberazione consigliere n. 5/2021 di data 25 marzo 2021, con particolare riferimento alle annualità 2021 e 2022 e che l'unica modifica apportata risulta al capitolo di spesa corrente 150, Codice U. 1.03.02.09.006 adeguato per il valore oggetto dell'anomalia evidenziata da BDdap;

Ritenuto opportuno e necessario provvedere alla riapprovazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge Regionale del 03.05.2018 n. 2 con particolare riferimento all'articolo 126 relativo alla figura

- dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite.
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
  - il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
  - il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
  - il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
  - Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 27 di data 10 ottobre 2000 e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 20 di data 24 agosto 2014 e n. 5 di data 23 marzo 2016;
  - Il regolamento di contabilità Regolamento di Contabilità comunale approvato con deliberazione consiliare n.01 di data 9 marzo 2010;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera b) del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n.2;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziari ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Franco Panizza in nome del gruppo consiliare “Viviamo la Comunità”, con la quale esprime il voto di astensione per le stesse motivazioni espresse nella delibera di approvazione del documento principale del Bilancio di Previsione 2021/2023;

Con voti favorevoli n. 10 e astenuti n. 5 (Franco Panizza, Carlo Pezzi, Marcello Cattani, Gianluca Dal Rì e Rossella Callovi) espressi per appello nominale da 15 consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

- 1) Di riapprovare, per le motivazioni esposte in premessa, il Bilancio di Previsione 2021/2023 (Allegato n. 1), unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, ivi compreso il DUP (All. 2), dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla

funzione autorizzatoria e che la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati ha esclusivamente funzione conoscitiva ed il prospetto indicante i proventi dei beni di uso civico e la loro destinazione.

- 2) Di dare atto che l'anomalia evidenziata da BDap sul Bilancio di Previsione 2021/2023 caricato a sistema riguarda esclusivamente l'esercizio 2023;
- 3) Di precisare che gli allegati al Bilancio di Previsione relativi alle annualità 2021 e 2022 rimangono invariati rispetto al Bilancio approvato con la precedente deliberazione consigliere n. 5/2021 di data 25 marzo 2021;
- 4) Di dare atto che la correzione apportata riguarda esclusivamente la spesa corrente dell'esercizio finanziario 2023 che non evidenziava la quadratura per Euro 128,10;
- 5) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;
- 6) di dare atto che il Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), secondo gli schemi di cui all'allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12.05.2016, aggiornato il 18.10.2016 e che tale invio assolve all'obbligo previsto dall'art. 227, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti;
- 7) di dichiarare, con voti favorevoli n. 10 e astenuti n. 5 (Franco Panizza, Carlo Pezzi, Marcello Cattani, Gianluca Dal Rì e Rossella Callovi) espressi per appello nominale da 15 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4 dell'art. 183 della L.R. 03.05.2018, n.2, in considerazione della necessità di rendere operativi in tempi brevi i documenti in argomento.
- 8) di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 - comma 5 - della L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
  - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 - lettera b) della Legge 06.12.1971, n. 1034.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Daniele Biada

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Ivana Battaini

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*